



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N. 6529/22202

Bari, 12 agosto 1978

Allegati

Risp. al foglio del n.

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONE PUGLIA BARI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE PUGLIA BARI

OGGETTO: L.R.: "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79" e, p. c.: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-Ufficio Regioni ROMA (rif. tale n.200/6237/0.13.7 del-1/11/8/1978)

Con riferimento alla nota n. 3069 del 24/7/1978, si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale recante: "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79", consentendo alla dichiarazione di urgenza.

Nell'occasione il Governo ha peraltro osservato che lo art. 13 nell'individuare i soggetti cui è stata demandata la vigilanza venatoria non è per alcuni aspetti in armonia con l'art. 27 e seguenti della legge di principio n° 968/1977. Ciò in quanto il predetto articolo 13 demanda fra l'altro la vigilanza ai guardiacaccia della provincia e alle guardie volontarie delle Associazioni Venatorie e Protezionistiche senza precisare che alle stesse sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata a termini delle norme di pubblica sicurezza, vedi art. 27 primo comma della legge di principio.

Inoltre la stessa disposizione inutilmente specifica che la vigilanza è affidata agli ufficiali, sottufficiali della finanza atteso che tali soggetti sono poi di nuovo ricompresi nella più ampia categoria di Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicata dalla legge regionale.

Sono poi esclusi altri soggetti - le guardie giurate forestali e le guardie private riconosciute a termini della legge di pubblica sicurezza - espressamente invece contemplati dalla legge di principio.

Il Governo ha ritenuto superare tali aspetti nella considerazione che nel manifesto sul calendario venatorio già

./.



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N.

Bari, 19

Allegati

Risp. al foglio del n.

Al

OGGETTO:

- 2 -

predisposto risulta esplicitamente che la vigilanza sarà svolta ai sensi dell'articolo 27 della Legge Statale di principio. Si rende però necessario al fine di evitare perplessità interpretative modificare - possibilmente alla prima prossima seduta del Consiglio Regionale - l'art. 13 facendo mero rinvio alla norma statale.

Si restituisce, pertanto, la legge munita del visto Commissariale avente pari numero e data della presente.

Si resta, altresì, in attesa di un cortese cenno di adempimento di quanto rappresentato dal Governo della Repubblica.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Montesanti)